

**REGOLAMENTO MERCATINO CON
HOBBISTI
DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE
DENOMINATO
“MERCATINO DI CORTEMAGGIORE”**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2026

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, della Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013, della Delibera di Giunta Regionale n. 328/2019 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercatino degli hobbisti del Comune di Cortemaggiore denominato "Mercatino di Cortemaggiore", di seguito "mercatino hobbisti".
3. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - **Economicità:** il mercatino, che si caratterizza per il modico prezzo dei prodotti in vendita, può rappresentare un'offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;
 - **Animazione e valorizzazione del territorio:** il mercatino rappresenta un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, anima e valorizza il paese, concorre alla frequentazione del centro storico e costituisce un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate, nonché al mercato mensile a merceologia esclusiva della domenica, denominato "MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E COSE D'ALTRI TEMPI";

Art. 2 – Luogo e giornate di svolgimento

1. Il mercatino hobbisti si svolge a Cortemaggiore in Via Garibaldi, Via Manfredi e Via XX Settembre, ogni 1° domenica del mese, ad esclusione del mese di gennaio
2. Gli orari di svolgimento del mercatino degli hobbisti sono quelli vigenti per la "MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E COSE D'ALTRI TEMPI"

Art. 3 – Definizione di hobbista

1. Sono denominati hobbisti, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.
2. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti:
 - i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 114/1998;
 - le manifestazioni riservate ai minori;
 - le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciali;
 - le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte l'anno.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Gli hobbisti ammessi a partecipare possono essere:
 - persone fisiche maggiorenni;
 - le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro; in tal caso il tesserino deve essere intestato al Presidente dell'associazione, il quale può delegare uno o più soci della medesima associazione a partecipare al mercatino degli hobbisti.

Art. 5 - Requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare ai mercatini degli hobbisti i soggetti di cui all'art. 4 devono possedere:
 - i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e succ. mod.;

- il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere al Comune di residenza oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
- accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino;
 - consegnare all'incaricato del Comune il giorno della manifestazione, l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:
 - la descrizione delle tipologie dei beni,
 - il relativo prezzo al pubblico,
 - l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;Tali elenchi dovranno poi essere trasmessi a mezzo mail dall'incaricato del Comune a sportellounico@comune.cortemaggiore.pc.it il giorno seguente la manifestazione;
 - esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
 - vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
 - indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino viene annullata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.
4. L'operatore ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altre persone.
5. Sono ammessi alla partecipazione al mercatino degli hobbisti del Comune di Cortemaggiore unicamente operatori che trattino articoli di antiquariato, intendendo per tali quelli databili da almeno 50 anni, di modernariato e di collezionismo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oggettistica antica, libri e stampe antichi, opere di pittura – scultura – grafica, cornici antiche, tappeti e prodotti tessili per la casa purché antichi, biancheria d'epoca, monete antiche e filatelia, mobili antichi, bigiotteria artistica, vintage ovvero oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali e di alta moda anteriore agli ultimi 25 anni.
6. La merce esposta dovrà essere di qualità ed collocata unicamente sul banco espositivo, senza che sia concesso in alcun modo il suo posizionamento a terra.

Art. 6 – Assegnazione degli spazi

1. Nell'ambito del mercatino sono individuati n. 70 spazi (di dimensioni 6x2 mt), identificati dal numero 300 al numero 369, secondo la planimetria allegata al presente regolamento.
2. L'assegnazione degli spazi deve seguire il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti e pertanto laddove, la richiesta sia superiore alle aree disponibili, si procederà mediante estrazione.
3. Ciascun partecipante può ottenere massimo due spazi per ogni mercatino.

Art. 7 – Utilizzo degli spazi

1. Gli occupanti degli spazi devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - divieto di esporre prodotti diversi da quelli indicati nel presente regolamento;
 - divieto di abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;

- divieto di utilizzo di stufe, generatori di corrente o fuochi;
 - divieto di lasciare lo spazio incustodito;
 - divieto di accedere all'area del mercatino e sostare con i propri mezzi di trasporto prima dell'orario indicato nell'ordinanza di disciplina dei medesimi;
 - pagamento dalla tassa di occupazione di suolo pubblico;
 - obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione;
 - divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, sporgenze o merci appese;
 - divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - divieto di mantenere accesi gli automezzi durante le operazioni di carico e scarico;
 - divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti.
 - divieto di esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
 - divieto di vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
2. I veicoli in uso agli operatori non possono sostare nell'area interessata dal mercatino oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico delle merci e comunque non oltre l'orario di svolgimento dello stesso di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito del mercatino degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui all'art. 5 comma 1 o in possesso di tesserino identificativo privo della validazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998 e s.m.i. e le disposizioni dell'articolo 56 della Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 6 e s.m.i.

Art. 8 – Spostamenti totali o parziali degli spazi e dei posteggi

1. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area del mercatino degli hobbisti, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative o modificata, mediante adozione di apposito provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cortemaggiore.

Art. 9 – Affidamento in gestione a terzi

1. Il Comune di Cortemaggiore, nel rispetto delle norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 può affidare a soggetti esterni mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi nelle aree del Mercatino, ad eccezione delle funzioni istituzionalmente svolte dal Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, dando la priorità alle associazioni senza finalità di lucro regolarmente iscritte nel registro comunale, provinciale o regionale ed operanti a livello locale nella promozione di iniziative turistiche.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

